



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 maggio 2013
(OR. en)**

9444/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0145 (NLE)**

**ACP 71
RELEX 390
COAFR 147
OC 290**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status della Repubblica federale di Somalia in relazione all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 24.5.2013

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status
della Repubblica federale di Somalia in relazione
all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo
degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE¹, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 94 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, quale modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005² e modificato a Ouagadougou il 22 giugno 2010³ ("accordo ACP-UE"), ogni domanda di adesione presentata da uno Stato deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-UE e approvata da quest'ultimo.
- (2) Il 25 febbraio 2013 la Repubblica federale di Somalia ha presentato una richiesta di adesione conformemente all'articolo 94 dell'accordo ACP-UE.
- (3) L'approvazione dell'adesione della Repubblica federale di Somalia da parte del Consiglio dei ministri ACP-UE dovrebbe essere sostenuta dall'Unione.
- (4) La Repubblica federale di Somalia dovrebbe depositare l'atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP, in quanto depositari dell'accordo ACP-UE.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status della Repubblica federale di Somalia in relazione all'accordo ACP-UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo rettificato in GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

² GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

³ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alla richiesta della Repubblica federale di Somalia di concessione dello status di osservatore e di successiva adesione all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, quale modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010, è basata sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE accluso alla presente decisione.

Possono essere concordate modifiche formali e di minore entità dell'accluso progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE senza che occorra modificare la presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Progetto di

**DECISIONE N..../....
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE**

del

**relativa alla richiesta presentata dalla Repubblica federale di Somalia
al fine della concessione dello status di osservatore
e alla successiva adesione all'accordo di partenariato tra i membri
del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, quale modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005² e a Ouagadougou il 22 giugno 2010³ ("accordo ACP-UE"), in particolare l'articolo 94,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU UE L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

³ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU UE L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

vista la decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'8 marzo 2005, concernente l'adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

¹ GU UE L 95 del 14.4.2005, pag. 44.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Cotonou è entrato in vigore il 1° luglio 2008 a norma del suo articolo 93, paragrafo 3. L'accordo è stato modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010. La seconda revisione è applicata provvisoriamente dal 31 ottobre 2010¹.
- (2) A norma dell'articolo 94 dell'accordo ACP-UE, ogni domanda di adesione presentata da uno Stato deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-UE e approvata da quest'ultimo.
- (3) Il 25 febbraio 2013 la Repubblica federale di Somalia ha presentato una richiesta di concessione dello status di osservatore e di successiva adesione conformemente all'articolo 94 dell'accordo ACP-UE.
- (4) La Repubblica federale di Somalia dovrebbe depositare l'atto di adesione presso i depositari dell'accordo ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 21 giugno 2010 (GU UE L 287 del 4.11.2010, pag. 68).

Articolo 1

Approvazione della richiesta di adesione e dello status di osservatore

È approvata la richiesta della Repubblica federale di Somalia di aderire all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, quale modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

La Repubblica federale di Somalia deposita l'atto di adesione presso i depositari dell'accordo ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP,

In attesa della sua adesione, la Repubblica federale di Somalia può partecipare alle sessioni del Consiglio in qualità di osservatore.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio dei ministri ACP-UE
Il presidente*
